
Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

Estratto

Regolamento didattico del corso di laurea

Educatore di Nido e dei Servizi per l'Infanzia L19 (EduNido)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'a.a. 2026/2027 e rimangono in vigore per l'intero ciclo formativo e per la relativa coorte studentesca avviati a partire dal suddetto anno accademico. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi percorsi formativi e coorti studentesche fino all'entrata in vigore di successive modifiche regolamentari.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato nel [sito web](#) del Dipartimento di Scienze della Formazione.

Il presente estratto è predisposto in coerenza con la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione nella seduta del 17 dicembre 2025.

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione.

L'Organo didattico cui è affidata la gestione del corso di laurea è il Collegio didattico del corso di laurea Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia. Il Collegio didattico, presieduto dal Coordinatore cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative, provvede all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio di propria pertinenza.

Il Collegio didattico del corso di laurea in Educatore di Nido e dei Servizi per l'Infanzia è composto dai Professori e Ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di laurea.

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso	2
Art. 4.	Modalità di ammissione	2
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio	4
Art. 6.	Organizzazione della didattica	6
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	6
Art. 8.	Piano di studio	7
Art. 9.	Mobilità internazionale	7
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	7
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	7
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	7
Art. 13.	Servizi didattici propedeutici o integrativi	7

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

Art. 14. Altre fonti normative	7
Art. 15. Validità	7

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso

L'accesso al corso di laurea è consentito a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equivalente secondo la normativa vigente.

Le conoscenze e le competenze che sono assunte come prerequisito per l'accesso al corso sono quelle di base e trasversali, quali la comprensione della lettura, le abilità logico-linguistiche e logico-matematiche. Oltre alle competenze in lingua italiana, sono richieste conoscenze di cultura generale, lingua inglese, nonché competenze informatiche di base.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il corso di studio è ad accesso libero e prevede una prova di valutazione della preparazione iniziale (**TestOnLine CISIA – TOLC SU**) costituita da quesiti a scelta multipla che verte su competenze nelle aree di base e trasversali quali la comprensione della lettura, le abilità logico-linguistiche e logico-matematiche. Sono inoltre richieste conoscenze di cultura generale, lingua italiana, lingua inglese, nonché competenze informatiche di base. La prova di verifica non è ostacolante rispetto all'accesso al corso di laurea ma può dar luogo ad obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

I candidati che nella prova di verifica abbiano ottenuto punteggio inferiore a 12,5 sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi inerenti conoscenze e competenze sopra menzionate.

Le attività per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono organizzate dal Servizio tutorato didattico (S.Tu.Di.) istituito dal Dipartimento. Il servizio prevede un percorso individualizzato che deve essere svolto nell'arco del primo anno al fine di colmare le lacune manifestate in ingresso. Il percorso consiste in attività da svolgere sia in presenza sia online, e riguarda, in particolare, l'approfondimento delle aree di competenza indicate nel bando di ammissione e rilevate mediante la prova d'accesso.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso da parte degli studenti, il Servizio tutorato didattico predispone uno specifico percorso di recupero volto all'assolvimento dei predetti obblighi formativi.

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

Studenti e studentesse che hanno conseguito gli **OFA** sono comunque tenuti a mettersi in contatto con il servizio di Tutorato didattico al fine di frequentare le attività didattiche di recupero previste. L'informazione relativa agli OFA rilevati nella prova di valutazione della preparazione iniziale è resa visibile nella carriera dello studente nel sistema GOMP; una volta superata la prova finale prevista, l'avvenuto assolvimento degli OFA è registrato in GOMP.

Non sarà possibile presentare richiesta di assegnazione della tesi senza aver assolto gli Obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio, emanato annualmente e pubblicato nel [Portale dello Studente](#), contiene l'indicazione dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Si prevede lo svolgimento di una prova di **posizionamento linguistico** per l'accertamento del livello di preparazione linguistica in una lingua dell'UE (inglese, francese, spagnolo, tedesco) che si svolge contestualmente alla prova di verifica della preparazione iniziale. Il punteggio ottenuto nella prova di posizionamento linguistico non influisce sul risultato della prova di verifica. Alla pagina web del [Centro linguistico](#) di Ateneo (Cla) saranno pubblicate le disposizioni e tutte le informazioni utili in merito la competenza linguistica e la prova di posizionamento linguistico.

È consentita la possibilità di contemporanea iscrizione a più corsi di studio (corsi di laurea e/o laurea magistrale e/o post lauream/specializzazione/dottorato) secondo le condizioni previste dalla normativa vigente (legge 12 aprile 2022 n. 33 e decreto attuativo n. 930 del 29/07/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca), i corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative. Nel caso uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Gli studenti devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione all'atto dell'immatricolazione e annualmente nel corso degli studi. Nel caso in cui uno dei corsi non si svolga presso l'Università degli Studi Roma Tre, tale dichiarazione deve essere presentata sia a Roma Tre che all'altra istituzione interessata.

In particolare, in riferimento ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento di Scienze della Formazione, sulla base dell'istruttoria effettuata sulla carriera dello studente che presenta richiesta di contemporanea iscrizione, si definisce che agli studenti iscritti ai CdL classe L-19 (Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia, Scienze dell'Educazione per educatori e formatori e Scienze dell'Educazione prevalentemente a distanza) non è consentita la contemporanea iscrizione

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché i corsi di laurea non si differenziano per i due terzi.

Per tutti gli altri casi di contemporanea iscrizione non sopra specificati di studenti provenienti anche da altri Dipartimenti o altri Atenei, la Commissione valutazione carriere del Collegio didattico effettuerà una valutazione specifica sui singoli casi in applicazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, considerando esclusivamente il numero degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda all'art. 5 del [Regolamento Carriera di Ateneo](#) e all'art. 5 del [Regolamento didattico](#) di Ateneo nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio emanato annualmente e pubblicato nel [Portale dello Studente](#).

Studentesse e studenti che effettuano tale domanda sono esonerati dalla **prova di valutazione della preparazione iniziale**.

1. Il riconoscimento dei CFU conseguiti nell'ambito di un corso di laurea potrà essere effettuato a seguito della valutazione del curriculum formativo del candidato da parte della Commissione competente del CdS; i crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori scientifico-disciplinari previsti dal Corso di Laurea.
2. Gli esami precedentemente sostenuti che vengono riconosciuti ma presentano un numero di crediti diverso da quello della corrispondente disciplina prevista nel piano di studio possono dar luogo ad un parziale riconoscimento. A riguardo si esprime la Commissione competente.
3. Le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività sarà calcolata la media ponderata tra le attività sostenute.
4. Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento (ante DM 509) si procederà a riconoscere gli insegnamenti annuali con 9 crediti e gli insegnamenti semestrali con 6 crediti.
5. In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

6. L'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:
 - conoscenze e abilità professionali;
 - altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
 - conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
7. Il riconoscimento viene effettuato:
 - a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 48 CFU per i corsi di laurea;
 - b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o altra forma di verifica del profitto;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

8. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
9. Nel caso di valutazione dell'attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono stabiliti di criteri di valutazione nel relativo allegato al presente Regolamento (**allegato 3**). In merito si esprime sempre la Commissione competente del CdS, che si riserverà di decidere sul riconoscimento caso per caso riconoscendo anche solo parzialmente l'attività svolta; in tali casi gli studenti dovranno svolgere un tirocinio curriculare integrativo.
10. In caso di reintegro a seguito di decadenza o rinuncia la Commissione competente verificherà il duplice aspetto della congruità e della non obsolescenza dei contenuti delle discipline ed effettuerà la valutazione ed il riconoscimento in termini di cfu che sarà approvata in Consiglio di CdS.
11. Il tirocinio universitario già svolto può essere parzialmente o totalmente riconosciuto solo se è stato effettuato in un corso di laurea analogo di vecchio o nuovo ordinamento. In merito all'eventuale riconoscimento si esprime sempre la Commissione competente del CdS.
12. L'anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti:
 - l'iscrizione al secondo anno è prevista quando la convalida dei cfu risulta essere pari o superiore a 36 cfu;
 - l'iscrizione al terzo anno è prevista quando la convalida dei cfu risulta essere pari o superiore a 81 cfu.

In ogni caso il riconoscimento di cfu pregressi a seguito della valutazione della Commissione competente sarà svolto esaminando la specificità dei programmi in relazione ai contenuti didattici pertinenti alla prima infanzia, fascia 0-6 anni (D.Lgs. 65/2017). In merito ai riconoscimenti si esprime sempre la Commissione competente del CdS.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi

OMISSIS

Art. 14. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 15. Validità

OMISSIS

Seguono allegati

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 17 dicembre 2025

Allegato 1 - Elenco delle attività formative programmate per l'anno accademico 2026/2027;

Allegato 2 - Elenco delle attività formative erogate per l'anno accademico 2026/2027;

Allegato 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento del Tirocinio e criteri di valutazione dell'attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio esterno;

Allegato 4 – Dichiarazione di originalità della tesi di laurea;

Allegato 5 – Norme di comportamento da adottare da parte dei candidati e dei loro invitati durante le sedute di laurea;

Allegato 6 – Linee guida tesi di laurea

Allegato 7 – Patto formativo tirocinio.